



OGGETTO: Sopraelevazione del parcheggio pluripiano per la realizzazione di laboratori e uffici presso la Cittadella Politecnica del Politecnico di Torino.
Cig: 7591921B64 - Cup: E16J17001160005

CHIARIMENTI

Quesito n. 2:

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente per formulare i seguenti quesiti:

- relativamente alla categoria OS18-B, essendo questa inferiore al 10% del valore dell'appalto, si può partecipare pur non possedendola, subappaltando il montaggio e relativi accessori nel limite del 30% e facendo direttamente la restante parte di fornitura?*
- analogo ragionamento si può fare anche per la categoria OS21, nonostante questa sia superiore al 10% o è necessario partecipare in raggruppamento con azienda qualificata?*

Quesito n. 3:

La scrivente impresa la quale intende partecipare alla procedura dei lavori di cui all'oggetto in qualità di impresa consorziata ad un consorzio stabile ai fini del sopralluogo pone il seguente quesito:

- Come si evince dal disciplinare alla pagina 13 punto 10.6, in caso di consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere effettuato a cura dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, purché munito di delega. Per quanto riguarda il soggetto incaricato, potrà essere una persona, non necessariamente dipendente, munita di delega da parte del legale rappresentante dell'operatore economico consorziato?

Risposta quesito n. 2:

~~Si segnala che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM n. 248 del 10/11/2016 le categorie OS18-B e OS21, categorie SIOS, sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo delle relative opere, e pertanto la parte restante della categoria deve essere eseguita direttamente dall'appaltatrice che dovrà possedere la relativa qualificazione SOA in quanto l'importo residuo supera i €150.000,00.~~

Si segnala che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM n. 248 del 10/11/2016 la categoria OS21, categoria SIOS di importo superiore al 10% del valore dell'appalto, è subappaltabile nel limite del 30% dell'importo delle relative opere, e pertanto la parte restante della categoria deve essere eseguita direttamente dall'appaltatrice.

Relativamente alla categoria OS18-B, come da avviso di rettifica pubblicato in data 13 settembre, *“si segnala che all'art. 3.3 del disciplinare di gara è stato erroneamente indicato che la categoria OS18-B è subappaltabile nel limite del 30% della categoria stessa.*



Area

Edilizia e Logistica

Essendo in realtà l'importo della categoria OS18-B inferiore al 10% dell'importo dell'appalto, ai sensi del DM 248/2016, si evidenzia che la categoria OS18-B è interamente subappaltabile (100%), fermo restando il limite del 30% massimo di opere subappaltabili ex art. 105 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. ”.

Risposta quesito n. 3:

Come indicato all'articolo 10.4 il delegato dovrà essere “*in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante*”, pertanto non necessariamente dovrà essere un dipendente.

~~Torino, 07 settembre 2018~~

Torino, 20 settembre 2018